

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	129
DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	126
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	130
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1320 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in

esame, riferendo che la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che il termine finale della delega sia di ventiquattro mesi, mentre il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è previsto nei due anni successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. Rammenta che l'iter per l'adozione dei decreti legislativi prevede che, dopo l'intesa in sede di conferenza unificata, sullo schema di decreto legislativo sia espresso, nel termine di sessanta giorni, un parere da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Evidenzia che la legge delega prevede che i Presidenti delle Camere

possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Fa notare che l'intervento legislativo mira ad incrementare di sei mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega e il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, che è elevato da due a tre anni; si amplia altresì a novanta giorni il predetto termine a disposizione delle commissioni parlamentari. Precisa quindi che l'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) proroga il termine finale per l'esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi; alla lettera *b*) incrementa a novanta giorni il tempo a disposizione delle commissioni parlamentari per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo; alla lettera *c*) proroga il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni; alla lettera *d*) prevede che, qualora il termine per il parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega o successivamente, operi un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di centocinquanta giorni; alla lettera *e*) proroga il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane a quarantotto mesi; alla lettera *f*) allinea ai nuovi termini previsti per l'esercizio della delega primaria l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo. Segnala che il comma 2 esclude l'applicazione del nuovo termine di novanta giorni per l'espressione del parere parlamentare per gli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla conferenza unificata ai fini dell'intesa.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere l'opportunità che l'esame dei

decreti legislativi delegati da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa svolgersi con il dovuto approfondimento, in relazione alla complessità della materia, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Cosimo Latronico, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni 5^a e 7^a del Senato lo scorso 13 aprile 2011. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, autorizza spese a carattere permanente per il Fondo unico per lo spettacolo; per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali. Segnala che il comma 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le riduzioni lineari previste dalla legge di stabilità 2011, mentre il comma 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale sui biglietti cinematografici e i commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del

settore culturale e cinematografico. Osserva che l'articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei: il comma 1 dispone l'adozione di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali; il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma; il comma 3 autorizza l'assunzione di personale e il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi della società ALES. Si sofferma quindi sui commi da 5 a 7, che recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi; il comma 6 dispone che gli interventi che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune competenti mentre il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Rileva che l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina dei servizi di media audiovisivi, prorogando fino al 31 dicembre 2012 il divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Sottolinea che l'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Segnala che l'articolo 5 cancella dall'ordinamento le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare mentre l'articolo

6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo. Rileva infine che l'articolo 7 è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) esprime apprezzamento per le previsioni di cui all'articolo 5, che abrogano le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare. Reputa quindi necessario, in ordine all'articolo 2, commi 5 e 6, che siano previsti appositi accordi tra Stato e regione, attraverso lo strumento dell'intesa, al fine di regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori e per le sponsorizzazioni ivi previste.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1320.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (CN-Io Sud) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, che dispone al comma 1 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Evidenzia che il testo in esame si inserisce nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Rileva che il comma 2 della proposta di legge assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro cir-

coscrizioni territoriali; qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. Segnala che l'iniziativa comunale è stata esercitata con le deliberazioni del consiglio comunale di Torre Pallavicina e del consiglio comunale di Soncino. Osserva che il consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole alla rettifica di parte dei confini territoriali dei due comuni e, conseguentemente, delle province di Bergamo e di Cremona.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. (C. 4299 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C 4299 Governo, in corso di esame presso le commissioni I e VI della Camera, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale;

considerato che il testo in esame mira a consentire l'esercizio della delega entro termini temporali più adeguati rispetto a quelli attualmente previsti in

considerazione delle esigenze di approfondimento delle complesse questioni dell'autonomia finanziaria emerse nel corso del procedimento di attuazione della delega;

evidenziato che non si riscontrano interferenze con le competenze legislative o le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario o delle regioni a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in corso di esame presso le commissioni riunite V e VII della Camera, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite 5^a e 7^a del Senato in data 13 aprile 2011;

considerate le norme del testo che attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali » e « tutela dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali

e dell'organizzazione delle attività culturali, nonché l'ordinamento della comunicazione, ineriscono a profili di competenza concorrente Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano previsti, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, accordi tra Stato e Regione, attraverso lo strumento dell'intesa, volti a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni ivi previste;

e con la seguente osservazione:

valutino le commissioni di merito, all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) di stabilire che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni.

ALLEGATO 3

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
(Nuovo testo C. 1320).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1320, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura previ-

sta dall'articolo 133 della Costituzione, che prescrive che il mutamento delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata; preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.